COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XLIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

RICCIO: Ricongiungimento, ai fini della pensione, dei servizî statali e di quelli prestati presso gli enti locali (1082) 522

DE' COCCI: Riconoscimento al personale dello Stato, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze di enti locali. (1121) . . 522

PRESIDENTE 522, 524
TURCHI, *Relatore* 522, 523
NUMEROSO. 523
SAILIS. 523
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 523

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Abrogazione della legge 15 novembre 1936, n. 1887, che istituì la specialità «Agenti interpreti di lingue estere» nell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (1139) 524

PRESIDENTE 524, 525
DE MICHELE, *Relatore* 524, 525
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 524

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

FABRIANI: Ricostituzione dei comuni di Sant'Eusanio Forconese e di Villa Santl'Angelo, in provincia dell'Aquila. (1077) 525

PRESIDENTE 525, 526, 528
MOLINAROLI, *Relatore* 525, 526, 528
FABRIANI 525, 527
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 525, 526
MERLONI. 526
SAILIS. 526
LUCIFREDI 526, 527
NUMEROSO. 526, 528
LONGHENA. 527
CORBI 528

SAMPIETRO UMBERTO: Costituzione in comune autonomo della frazione di Cecima del comune di Ponte Nizza in provincia di Pavia. (491) 529

PRESIDENTE 529
MOLINAROLI, *Relatore* 529
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 529
SAMPIETRO UMBERTO 529

Votazione segreta:

PRESIDENTE 530

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione sulle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Riccio: Ricongiungimento, ai fini della pensione, dei servizi statali e di quelli prestati presso gli enti locali (1082) e De' Cocci: Riconoscimento al personale dello Stato, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze di enti locali (1121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle proposte di legge degli onorevoli Riccio: Ricongiungimento, ai fini della pensione, dei servizi statali e di quelli prestati presso gli enti locali (1082) e De' Cocci: Riconoscimento al personale dello Stato, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze di enti locali (1021).

I colleghi ricorderanno che questi disegni di legge furono già oggetto di discussione da parte della nostra Commissione che decise un rinvio per ulteriori accertamenti. L'onorevole Turchi, relatore, ha facoltà di parlare.

TURCHI, *Relatore*. I colleghi ricorderanno che nel corso della discussione che avemmo in precedenza intorno a questi due disegni di legge, fu sollevato dagli onorevoli Numeroso e Molinaroli il problema della possibilità di ottenere gli stessi scopi che tende ad ottenere la proposta Riccio mediante, l'abolizione del riscatto, consentendo cioè il ricongiungimento od il cumulo del servizio prestato presso enti diversi senza il pagamento di contributi a fini previdenziali. Questa proposta mi ha suggerito di rivedere i precedenti e l'esame, che ho cercato di compiere con la maggiore attenzione possibile, mi ha permesso di venire a conoscenza di alcuni particolari che mi erano sfuggiti nella prima ricerca e che gli onorevoli colleghi mi consentiranno di ricordare brevemente.

I precedenti in materia sono anzitutto costituiti dalla legge fondamentale del 1895, che all'articolo 48 prevede il cumulo dei servizi prestati presso enti diversi, agli effetti della pensione, senza il pagamento di nuovi contributi. Nel caso di passaggio dallo Stato agli enti locali, il cumulo è previsto come è prevista la liquidazione della pensione a carico degli enti per la parte loro spettante. Nel caso inverso il cumulo è previsto quando il trasferimento avvenga per legge e, anche in questo caso, senza il pagamento di ulteriori contributi. Nell'articolo 49 della stessa legge del 1895 è previsto il cumulo dei servizi anche quando sia stata liquidata una indennità personale *una tantum* a condizione che questa sia stata restituita: anche in questo caso, dunque, non vi è riscatto del servizio, ma semplice restituzione della indennità percepita mediante la quale si vengono ad acquisire i diritti integrali senza il pagamento di ulteriori contributi.

Un altro precedente è costituito dal regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, nel quale è introdotto il principio del riscatto con alcune limitazioni: è previsto, per esempio, che si può riscattare al massimo un periodo di dieci anni e che per ottenere tale riscatto si debba pagare un contributo nella misura del 6 per cento dello stipendio percepito all'atto in cui il riscatto avviene. È questo, come si vede, un principio nuovo. Va notato che queste disposizioni concernono essenzialmente i dipendenti dello Stato ed in particolare quei dipendenti che passano dalla amministrazione ferroviaria ad altre amministrazioni, o viceversa, avendo l'amministrazione ferroviaria una sua cassa speciale per le pensioni.

Il terzo precedente in materia è il decreto 21 novembre 1923 n. 2489, che all'articolo 23 generalizza il principio stabilito dal suddetto decreto 23 ottobre 1919 mantenendo fermo il contributo del 6 per cento.

Vi è inoltre il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613, che riafferma il principio del riscatto e modifica la misura del contributo portandolo dal 6 per cento dello stipendio al 2 per cento fino all'ammontare di 10 mila lire e al 3 per cento per l'eccedenza superiore. Questo stesso principio è riaffermato nel regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

Altre norme che riguardano la materia sono contenute nel regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, che riguarda l'ordinamento della Cassa di previdenza per i dipendenti dagli enti locali. In tale decreto viene sempre confermato il principio suddetto con una ulteriore modifica della misura del contributo di riscatto.

A questo punto è possibile trarre una prima conclusione: si vede anzitutto lo stabilizzarsi definitivo del principio del riscatto, principio che ad una prima valutazione appare come il più giusto in quanto sembra opportuno esigere da coloro che hanno prestato per un certo tempo la loro opera alle dipendenze di una amministrazione e che poi passano ad un'altra, un contributo aggiuntivo a quelli già pagati per aver diritto alla liquidazione.

Quando io riferii la prima volta alla Commissione mi fermai qui: mi limitai cioè a riconoscere il principio generale del riscatto e del contributo. Avevo allora creduto, errando,

che le due proposte di legge di iniziativa dei colleghi Riccio e De' Cocci avessero, come hanno, uno stesso oggetto e che tendessero a raggiungerlo nello stesso modo: in questa mia seconda opinione sta l'errore; le due proposte di legge, pur avendo lo stesso scopo di ricongiungere il servizio prestato in amministrazioni diverse agli effetti della liquidazione della pensione, seguono vie diverse per perseguirlo. Mentre infatti la proposta De' Cocci vuole raggiungere questo obiettivo col suaccennato principio del riscatto, quella dell'onorevole Riccio si ricollega alla legge fondamentale del 1895 che, si noti, è già stata presa in considerazione nella approvazione della legge 12 ottobre 1949, n. 771, con la quale, abbandonato il principio del riscatto, si ritorna appunto al ricongiungimento dei servizi prestati in amministrazioni diverse senza obbligare l'interessato a pagare il contributo di riscatto. La legge 12 ottobre 1949, n. 771 è, difatti, richiamata nella proposta di legge del deutato Riccio. Il principio, che vige in questa legge (principio preso dalla legge del 1895) e che l'onorevole Riccio fa proprio, si basa sulla presunzione, a mio modo di vedere fondamentalmente giusta, che non occorrono versamenti di contributi suppletivi in quanto, essendo i passaggi dall'una all'altra amministrazione reciproci, non vengono a verificarsi squilibri di rilievo, ma al contrario si verifica una automatica compensazione.

Ripeto che, a mio modo di vedere, si tratta di un principio giusto.

Come i colleghi vedono, il mio esame, esteso a tutti i precedenti della materia, mi ha portato a cambiare opinione rispetto a quella che avevo manifestato precedentemente: ritengo che si debba riandare al principio della legge del 1895 e che perciò la nostra Commissione debba ora compiere il suo esame sulla proposta dell'onorevole Riccio lasciando cadere quella dell'onorevole De' Cocci: appunto perchè la proposta Riccio si ricollega ad un principio più equo, quel principio al quale facevano riferimento molto giustamente i colleghi onorevoli Molinaroli e Numeroso.

Concludendo, onorevoli colleghi, io ritengo che questo esame sia stato quanto mai opportuno in quanto mi ha portato alla convinzione che il criterio seguìto nella legislazione dal 1919 in poi e fino alla legge n. 771 dell'ottobre 1949 sia ingiusto.

Alla proposta Riccio occorrerà apportare qualche modifica. Per esempio là dove fa riferimento alla legge 12 ottobre 1949 essa si limita a citare l'articolo 1: ritengo si tratti di un riferimento insufficiente in quanto il principio che ho avuto l'onore di sviluppare in questa relazione è contenùto non solo nell'articolo 1 della legge 771, ma anche negli articoli 2, 3, 4 e 5 che occorrerà pure citare se vogliamo, come vogliamo, fare una legge che risolva veramente il problema e non lasci nessun particolare insoluto. Inoltre, per essere sicuri che non sorgano contestazioni, occorrerà aggiungere un articolo od un comma con il quale si stabilisca che sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

NUMEROSO. Sono d'accordo con la esposizione diligente ed accurata dell'onorevole Turchi ed aderisco in pieno alle proposte da lui fatte. Penso però che, per modificare nel senso da lui indicato la proposta di legge dell'onorevole Riccio, occorra un accurato studio dei precedenti, soprattutto in relazione alla necessità di applicare i benefici di cui alla legge del 1949 ed i criteri di quella del 1895 agli impiegati che passano da una amministrazione all'altra dello Stato ed a quelli che passano dalla dipendenza dagli enti locali a quella della amministrazione dello Stato.

SAILIS. Concordo con le osservazioni fatte dal relatore ed anche con quelle fatte dall'onorevole Numeroso. Rilevo infatti che le disposizioni della legge 1949 riguardano le ferrovie dello Stato e le altre amministrazioni che, se pure autonome, dipendono sempre dallo Stato. Nella proposta in esame, invece, si tratta di regolare, agli effetti del trattamento di pensione, la posizione di coloro che passano dall'amministrazione dello Stato a quella di un ente locale o viceversa. Non v'è dubbio che le situazioni, pur diverse, presentino una certa analogia, ma penso che l'applicazione dei criteri adottati nelle leggi precedenti a questo nuovo caso debba richiedere molto studio, come giustamente ha rilevato l'onorevole Numeroso. Faremo perciò bene a soprassedere a questa legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per questa legge è stato chiesto il parere della Commissione delle finanze e tesoro ? Se ciò non è stato fatto, mentre mi associo alla proposta di rinvio degli onorevoli Numeroso e Sailis, allo scopo di sottoporre il provvedimento ad un accurato esame, penso che nel frattempo potremmo anche rimettere la legge alla Commissione finanziaria in modo da evitare successivamente eventuali ostacoli.

TURCHI, *Relatore*. Non ho niente in contrario a che si senta la Commissione finanze tesoro, se questo ci è imposto, data la natura

di questa legge, dal Regolamento. Non credo però che, a stretto rigore di termini, ciò sia necessario: in questo caso, infatti, non si tratta di una spesa che fa parte del bilancio, in quanto la cassa pensioni si alimenta soprattutto con i contributi degli interessati e solo in piccola parte con il contributo dell'amministrazione dello Stato. È un ente pubblico, ma esso non è finanziato regolarmente con stanziamenti in bilancio.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Sailis, penso che la situazione sia identica tanto se si tratta di passaggio dall'amministrazione ferroviaria ad altra amministrazione dello Stato, quanto se il passaggio avviene tra enti di natura diversa. Si tratta sempre di enti pubblici i cui dipendenti sono assicurati attraverso istituti particolari che sono: l'Istituto nazionale assistenza dipendenti degli enti locali, la Cassa pensioni della amministrazioni ferroviarie, la Cassa pensione per i dipendenti dello Stato, ecc..

Il solo problema da risolvere, a mio parere, è quello di decidere se vi è una perequazione nei passaggi scambievoli fra l'una e l'altra amministrazione, circostanza questa accertata, in sede di approvazione della legge del 1949, per quanto riguarda i dipendenti statali e quelli dell'amministrazione ferroviaria. Non so se tale perequazione possa sussistere anche per i passaggi degli impiegati degli enti locali allo Stato e viceversa: ed è appunto questo il dato da sottoporre ad accurato accertamento; ché, se ciò fosse, si potrebbe evitare di stabilire il versamento di contributi aggiuntivi, accogliendo *in toto* il principio delle leggi del 1895 e del 1949.

Io ritengo che tale perequazione ad un dipresso esista: comunque, per maggior sicurezza si può fare una inchiesta presso gli istituti interessati. A tale scopo concordo per il rinvio.

PRESIDENTE. Riassumendo, onorevoli colleghi, la proposta di rinvio è fondata su due motivi: 1°) richiesta del parere della Commissione finanze e tesoro; 2°) inchiesta presso gli istituti previdenziali. Se non vi sono obiezioni, si può convenire sul rinvio.

(*La Commissione concorda*).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione della legge 15 novembre 1936, n. 1887, che istituì la specialità « Agenti interpreti di lingue estere » nell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1139).

PRESIDENTE. Segue, nell'ordine del giorno, la discussione del disegno di legge: Abrogazione della legge 15 novembre 1936, n. 1887 che istituì la specialità « Agenti interpreti di lingue estere » nell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'onorevole De Michele, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MICHELE, *Relatore*. Questo disegno di legge tende ad abrogare la legge 15 novembre 1938 n. 1887, che istituiva la specialità degli agenti interpreti di lingue estere nell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sulla sostanza del provvedimento, cioè sulla opportunità di sopprimere la specialità, *nulla quaestio*, trattandosi di un problema di carattere tecnico per il quale il legislatore può rimettersi alla valutazione della direzione generale di pubblica sicurezza. Anche l'opportunità di sopperire a questo servizio attraverso agenti ordinari o specializzati costituisce un problema di carattere tecnico. Mi sono invece preoccupato di guardare la situazione in cui verrebbero a trovarsi questi agenti dopo la soppressione del corpo specializzato, dato che si tratta di personale che è entrato nel corpo attraverso un concorso speciale. Questo personale aveva dei vantaggi che, a' termini della legge 15 novembre 1938, si riassumevano in facilitazioni di carriera e in un assegno non pensionabile aggiunto allo stipendio.

Per quanto riguarda le facilitazioni per lo sviluppo di carriera (questa norma è prevista dall'articolo 7 della legge) esse sono restate praticamente inoperanti appunto per la ristrettezza dell'organico del corpo, che comprende appena 50 persone, tenuto conto anche dei graduati. La prova di questa mancanza di operatività delle norme che regolavano la carriera è nel fatto che essa ha determinato questo disegno di legge a vantaggio degli agenti stessi.

Per quanto riguarda l'assegno speciale non pensionabile che era di lire 150 per i marescialli, 120 per i brigadieri e i vicebrigadieri e 100 per le guardie scelte e le guardie semplici, da informazioni assunte presso il Ministero ho saputo che queste cifre non sono state rivalutate. Praticamente quindi il disegno di legge opererebbe a tutto vantaggio di questo personale del corpo specializzato. Dato questo stato di cose e considerato il fatto che dal punto di vista tecnico vi è l'opportunità dell'esplicazione del servizio di interprete anche da parte di guardie comuni, io sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le ragioni esposte dall'onorevole rela-

tore sono persuasive ed esaurienti. In particolare confermo che sono gli agenti stessi che domandano di entrare nel ruolo generale.

DE MICHELE, *Relatore*. In linea teorica sembrerebbe che vi fosse un peggioramento, però in linea pratica vi è un miglioramento. Perciò vi prego di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La specialità « Agenti interpreti di lingue estere » istituita nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887, è soppressa.

« Le disposizioni del decreto-legge suindicato sono abrogate ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie dell'anzidetta specialità vengono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ordinario dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e saranno in esso inquadrati col proprio grado e la relativa anzianità, andando a prendere posto dopo l'ultimo dei pari grado aventi la medesima anzianità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: Ricostituzione dei comuni di Sant'Eusanio Forconese e di Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila. (1077).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: Ricostituzione dei comuni di Sant'Eusanio Forconese e di Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. Le attuali frazioni di Villa Sant'Angelo e di Sant'Eusanio Forconese furono riunite in un unico comune autonomo con decreto 28 marzo 1929, n. 685, e dal 1946 hanno chiesto di essere ricostituite in comuni autonomi, come prima erano. Le firme dei richiedenti questa autonomia sono la maggioranza dei contribuenti e rappresentano più della metà del carico tributario locale, come previsto dalla legge. I pareri del comune e della prefettura sono favorevoli ed anche il Ministero ha espresso parere favorevole. La popolazione (riferendoci alle cifre del censimento del 1936) della frazione di Sant'Eusanio è di 981 unità e quella di Villa è di 961. I bilanci dei due comuni sono sul mezzo milione. Non si ravvisano ostacoli alla ricostituzione di queste frazioni in comune, per cui ritengo che si possa dare parere favorevole alla ricostituzione stessa.

FABRIANI. Desidero far notare soltanto che vi è la distanza di circa 5 chilometri dal comune di San Demetrio nei Vestini, e che queste popolazioni si sentono completamente abbandonate per tutto ciò che riguarda i servizi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'amministrazione civile dell'interno invece, in base ad elementi di cui è in possesso, ha espresso parere sfavorevole, perchè ritiene che queste frazioni ricostituite in comuni autonomi darebbero scarsa garanzia dal punto di vista istituzionale e che le ripercussioni, che ne verrebbero al bilancio del comune di San Demetrio, sarebbero assai gravi.

MOLINAROLI, *Relatore*. A proposito di questo rilievo devo far notare che, in generale, per queste ricostituzioni di comuni interviene il parere del Ministero del tesoro. Io non so perchè esso debba intervenire in queste questioni in quanto, tra l'altro, si limita per solito a far presente che non ha, in linea di massima, nulla da dire, che gli organici dovranno essere fatti in un determinato modo, ecc.. Viceversa, talvolta, quando si va al Ministero dell'interno per cercare qualche atto di particolare interesse, manca proprio quel documento che potrebbe servire.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quando si tratta di pratiche vecchie che già il Governo aveva cominciato a istruire, si trova tutto; quando si tratta di ricostituzioni nuove, allora può darsi che non tutti gli atti vi siano.

MOLINAROLI, *Relatore*. Per citare un esempio, per la ricostituzione della frazione di Botticino, in tutta la documentazione storica non trovai il documento che mi interessava, cioè il parere della prefettura; documento che, finalmente, trovai dentro ad un sottofascicolo, ma non nel fascicolo che riguardava questo comune.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* In questo campo avremo delle innovazioni perchè al Senato si discuterà la legge Rosati, in modo da evitare una eccessiva polverizzazione dei comuni.

MERLONI. Desidererei sapere dal relatore i dati relativi al bilancio di previsione dei due enti e l'estensione territoriale dei due comuni.

MOLINAROLI, *Relatore.* Il bilancio, riferito al 1946, per il comune di Sant'Eusanio comprendeva 442 mila lire nell'entrata e 429 mila lire nell'uscita, con un avanzo di 13 mila lire; quello di Villa Sant'Angelo aveva come entrata 360 mila lire e come uscita 358 mila lire, con un avanzo di 2 mila lire.

Per quanto riguarda l'estensione territoriale, non sempre si può conoscerla perchè non sempre, all'ufficio centrale di statistica si trova la frazione circoscritta territorialmente, delimitata nella singola superficie; così come è accaduto per queste frazioni.

SAILIS. Desidero manifestare la stessa preoccupazione che ho fatto presente anche altre volte; cioè che noi, non soltanto nella costituzione, ma anche nella ricostituzione dei comuni dobbiamo vedere se creiamo un ente vitale o meno, perchè le osservazioni del Ministero dell'interno non vanno prese alla leggera. Si tratta di osservazioni fatte con un criterio indipendente da qualsiasi passionalità politica e che devono indurci ad esaminare caso per caso se l'ente che noi creiamo o ricreiamo è vitale.

Sotto questo punto di vista desidererei che l'onorevole relatore mi assicurasse che questo comune può vivere; perchè, altrimenti, noi creiamo tanti comuni che non sono capaci di sodisfare ai servizi necessari per il paese e mi pare che ciò non sia politico. Noi stiamo costituendo o ricostituendo comuni che possono fare piacere alla sensibilità rispettabilissima degli abitanti di una frazione, ma che non sono adeguati, forse, a quella saggezza amministrativa che pure noi dobbiamo cercare di avere.

LUCIFREDI. La saggezza amministrativa porta a disinteressarsi completamente delle frazioni o dei comuni che sono abbandonati completamente a se stessi. Se questa è saggezza amministrativa..... !

NUMEROSO. Sono favorevole alla ricostituzione di questo comune. La questione che è stata sollevata avrebbe grande importanza se si trattasse della costituzione di nuovi comuni, ma quando vi è la richiesta di un comune che vuole ripristinare la propria autonomia distrutta dal fascismo, io credo che noi non dobbiamo andare tanto per il sottile perchè se questi comuni hanno avuto una loro vita amministrativa precedente, la devono avere anche adesso. Nel caso specifico, poi, è da considerare che la distanza tra le frazioni e il capoluogo è notevole, trattandosi di oltre 5 chilometri. D'altra parte noi sappiamo per esperienza che questi ex comuni, quando costituiscono frazione di un altro comune, sono generalmente abbandonati e per quello che riguarda i servizi pubblici e per quello che riguarda il sodisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Per quanto riguarda questa proposta di legge, io sono favorevole alla ricostituzione di questi comuni anche perchè, considerando la situazione economica, che si riferisce al 1946, essa appare tale per cui i comuni possono vivere. Non dobbiamo avere eccessive preoccupazioni tanto più che per determinati servizi si potrà provvedere attraverso consorzi tra i comuni stessi.

MERLONI. A prescindere in questo momento dalla proposta di legge di cui ci occupiamo, desidero rispondere all'onorevole Numeroso. L'onorevole Numeroso ha detto che in materia di ricostituzione dei comuni si debba usare un criterio di massima larghezza. Io non sono di questa opinione. Se si volesse procedere in questo modo basterebbe fare una legge la quale concedesse nuovamente a tutti gli ex comuni la propria autonomia, cosicchè questa questione sarebbe risolta per tutti i comuni d'Italia.

Però, dobbiamo anche ammettere che il fascismo il quale ha obbedito a determinati criteri politici che portarono alla aggregazione di comuni, in certi casi può avere operato nell'interesse di quelle frazioni o di quelle entità amministrative le quali non erano in grado di vivere da sole. Da allora ad oggi sono passati molti anni e si possono essere determinate delle variazioni sia nella popolazione e sia nelle risorse finanziarie del comune.

Io sono del parere che la nostra Commissione debba fare, anche in questo caso, un esame più serio e più attento. Forse non ugualmente approfondito in ogni caso, come quando si vuole costituire per la prima volta un comune, però dobbiamo usare un criterio molto prudente, in modo che non basti presentare una proposta di legge perchè essa sia approvata.

PRESIDENTE. Abbiamo già detto altre volte che non basta il fatto che si tratti di ricostituzione, per addivenire alla creazione del comune. Abbiamo detto che, avendo nominato un piccolo comitato, del quale cono-

sciamo la diligenza, ci rimettiamo ad esso non ad occhi chiusi, ma in modo che ciascun caso sia valutato sotto la sua luce particolare.

LONGHENA. Io mi sento, davanti a queste leggine, nella necessità di rivedere un po' le mie idee. Ora, le mie idee di antifascista mi costringono qualche volta ad essere un po' fascista. Perchè? perchè tutto quello che è stato fatto non è stato fatto sempre male, qualche volta è stato fatto anche bene.

L'onorevole Numeroso ha espresso il concetto che, se un comune era prima costituito e poi è stato soppresso deve essere ricostituito. A me non pare che ciò sia giusto: nel caso che esaminiamo, ad esempio, non vedo che cosa si possa fare con un bilancio di 350 mila lire. E se il consorziamento non avverrà, si avrà lo stesso fenomeno dell'abbandono delle frazioni? Del resto le frazioni consorziate con il contributo che danno non potranno che avere una piccola parte dei servizi.

Ora, mentre al Senato vi sono delle proposte di legge le quali obbligheranno i comuni a fare una enorme quantità di spese, noi invece polverizziamo i comuni e li rendiamo sempre meno operanti.

Nel caso particolare, con 350 mila lire non si possono nemmeno mantenere decentemente un commesso ed una dattilografa. Ora io domando che cosa potrà fare questo comune e se, domani, non saranno i contribuenti a protestare contro le spese aggravate dal consiglio comunale.

LUCIFREDI. Non voglio certamente riprendere tutti gli argomenti che troppe volte sono stati detti. Mi limito alle osservazioni degli onorevoli Merloni e Longhena, facendo presenti due elementi di fatto che, mi pare, dovrebbero essere tenuti in cui particolare considerazione.

Vi è un punto sul quale credo che non vi sia nessuno che possa dare una smentita. È vero, vi sono questi comuni che sono stati soppressi perchè meritavano di esserlo, dato che erano troppo piccoli; però è altrettanto vero che per ragioni di carattere puramente politico altri sono rimasti in piedi nel periodo fascista ed oggi nessuno pensa di sopprimerli, pur essendo più piccoli e meno meritevoli di essere tenuti in vita.

Questo è un dato di fatto che ciascuno, nella propria provincia, può verificare. Di fronte ad una disparità di trattamento per motivi politici, dalla quale sono stati colpiti alcuni comuni mentre altri no, oggi non c'è nessuno che pensi a sopprimere quegli altri comuni riportandoli nelle condizioni in cui erano prima, naturalmente quando vi sia un minimo di possibilità di vita. Ciò anche perchè io penso che dovrà venire il momento in cui potremo studiare la legge comunale e provinciale e quelle misure di carattere generale per venire incontro a queste situazioni di comuni piccoli, molti dei quali non possono reggersi in maniera decente.

Ma il problema deve essere esaminato a prescindere da questa disparità di trattamento creatasi per ragioni politiche nel passato.

All'onorevole Longhena desidero dire che la situazione dei consorzi è estremamente diversa. Io conosco dei casi in cui in comuni unificati si verificava una situazione di questo genere; che, per esempio, in questi piccoli comuni di montagna, dove le prestazioni obbligatorie, le cosiddette « comandate », hanno così larga importanza per il mantenimento delle strade comunali, gli abitanti dell'ex comune soppresso diventato frazione, venivano chiamati a fare le prestazioni obbligatorie e dovevano andare a fare le strade del capoluogo, lasciando nel più completo abbandono le strade del loro comune, della loro frazione.

Quando vi sarà il consorzio questo non potrà succedere perchè ogni comune queste prestazioni obbligatorie le farà nel suo territorio. Questo per mettere in rilievo come il caso di un comune che abbia la possibilità di autodeterminazione possa modificare sostanzialmente la situazione. Ciò anche perchè, quando si tratta di usufruire dei benefici della legge Tupini, se un comune è autonomo ed ha un suo consiglio comunale, può attraverso il consiglio comunale chiedere quello che il comune in veste di frazione non chiederà mai. Quando vi era il fondo per la disoccupazione, le frazioni non ne potevano usufruire perchè il capoluogo ne usufruiva esclusivamente per i suoi bisogni.

La situazione è questa e noi non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà. La verità nel nostro paese è questa, sarà deprecabile finchè volete, ma è la verità.

FABRIANI. Devo far rilevare che è la prima volta che il Ministero dà un parere sfavorevole. Inoltre devo far presente che la proposta è venuta nel 1946, cioè appena queste popolazioni hanno avuto la possibilità di esprimere il loro parere; quindi ciò significa che per tutto il periodo della soppressione della autonomia hanno sofferto dell'abbandono da parte del capoluogo. Inoltre faccio notare che un comune della provincia di Aquila che è stato ricostituito, dopo che è diventato

autonomo, ha potuto costruire l'edificio scolastico, l'acquedotto ed ha potuto avere un cantiere di rimboschimento, tutte cose che non avrebbe potuto fare o avere se fosse stato una semplice frazione. Come dicevo, queste due frazioni hanno una aspirazione fortissima ad avere l'autonomia. D'altro canto una preoccupazione di carattere finanziario non dovrebbe esistere, dato ciò che ha detto il relatore in merito al bilancio, se nel 1946 l'ispettore della prefettura aveva dato parere favorevole.

NUMEROSO. A titolo personale, devo dichiarare che per procedere alla ricostituzione dei comuni è sempre indispensabile fare un esame preventivo delle loro condizioni economiche. In linea di massima noi dobbiamo sempre essere favorevoli a questo esame preventivo di carattere finanziario.

MOLINAROLI, *Relatore*. Devo far presente che, in questi casi, spesso capita che il parere del Ministero del tesoro è in contrasto con le affermazioni del Ministero dell'interno. Ad esempio, in questa occasione così si esprime il Ministero del tesoro: « Questa amministrazione non ha difficoltà ad acconsentire alla iniziativa, sempre che i costituendi comuni siano in grado di provvedere alle proprie esigenze finanziarie ».

Questo criterio dell'autosufficienza dei comuni, bisogna convenire, non è altro che una questione di relatività di cose, perchè si è visto più volte che comuni grossi sono in *deficit*, mentre piccolissimi comuni vivono piuttosto floridamente dal punto di vista finanziario. Ora, non vedo perchè non si possa riconoscere a questo comune l'autosufficienza, tanto più che il capoluogo accentra tutte le risorse e alle frazioni non dedica le cure necessarie.

Il concetto di autonomia è espressione di sensibilità amministrativa e di capacità amministrativa, la quale si può manifestare anche nei piccoli comuni, oltrecchè nei grossi. Questo comune, ripeto, ha i requisiti indispensabili per la sua autosufficienza e autonomia; inoltre le distanze fra le varie frazioni e il capoluogo variano dai tre ai sei chilometri.

CORBI. Desidererei sapere dall'onorevole relatore qual'è il parere al riguardo del comune attualmente capoluogo...

MOLINAROLI, *Relatore*. Il comune attualmente capoluogo ha dato parere favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli a cui il relatore ha proposto, in conformità della prassi, qualche modifica. Do lettura dell'articolo 1 nel testo sostitutivo del relatore:

« I comuni di Sant'Eusanio Forconese e di Villa Sant'Angelo, aggregati a quello di San Demetrio nei Vestini con regio decreto 28 marzo 1929, n. 635, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti alla entrata in vigore del decreto medesimo.

« Il prefetto di Aquila, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suindicati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2, egualmente con le modifiche proposte dal relatore,

« L'organico dei ricostituiti comuni di Santo Eusanio Forconese e di Villa Sant'Angelo ed il nuovo organico del comune di San Demetrio nei Vestini, saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

« Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai predetti comuni anteriormente alla loro funzione.

« Al personale già in servizio presso il Comune di San Demetrio nei Vestini, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 della proposta di legge:

« La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. »

Secondo la prassi, ne propongo la soppressione. Pongo in votazione tale proposta soppressiva.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sampietro Umberto: Costituzione in comune autonomo della frazione di Cecima del comune di Ponte Nizza, in provincia di Pavia. (491).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge del deputato Sampietro Umberto: Costituzione in comune autonomo della frazione di Cecima del comune di Ponte Nizza, in provincia di Pavia.

Prego l'onorevole relatore di voler riferire sulla proposta di legge.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il comune di Ponte Nizza, fu creato con regio decreto del 21 giugno 1928, n. 1602, e risulta composto dalla unione in un unico comune, dei comuni di Cecima, Pizzo Corno, San Ponzo Semola e Trebbiano Nizza, provvedimento che diede luogo a grave malcontento nella popolazione di Cecima, la quale più volte ha chiesto la ricostituzione in comune autonomo. L'aspirazione all'autonomia degli abitanti di Cecima trova fondamento in giustificate esigenze locali, poichè si tratta di un centro che ha una propria unità ed è distinto dal capoluogo cui venne a suo tempo riunito.

Il territorio di Cecima è situato in media collina ad un'altitudine di 329 metri sul livello del mare, su una superficie di 1013 ettari, di cui 600 ettari a grano e a prato e 250 ettari a vigneto e a frutteto; ha una discreta attività commerciale e industriale, e tutta la zona è eminentemente agricola. Gli abitanti di Cecima sono 700 e la quasi totalità anela alla ricostituzione dell'originario comune. Infatti nel 1946 vi fu un'istanza a questo scopo firmata da circa 145 capi famiglia. La frazione possiede un edificio, una volta sede del comune, locali scolastici, chiesa e cimitero. Il consiglio comunale ha dato parere favorevole per la ricostituzione di Cecima a comune autonomo e anche la deputazione provinciale ha espresso parere favorevole.

A questo punto, voglio far rilevare all'onorevole Sottosegretario di Stato per gli interni, che il parere favorevole della prefettura non si è trovato incluso nel fascicolo principale, bensì, dopo lunghe ricerche, in un sottofascicolo, e questo non è accaduto soltanto una volta...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono sbagli dell'archivio...

MOLINAROLI, *Relatore*. ...ma capita un po' spesso.... Per quanto riguarda la ricostituzione del comune di Cecima, io, come relatore, non ho altri rilievi da fare, rimettendomi per l'approvazione alla Commissione. Quanto alla formulazione degli articoli, presento alcuni emendamenti in conformità della prassi finora seguita dalla Commissione.

SAMPIETRO UMBERTO. Come proponente, devo far presente che tutti i lavori pubblici che Cecima ha ottenuti, sono stati fatti quando Cecima era costituita a comune autonomo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole rappresentante del Governo di esprimere il suo parere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato all'interno*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Cecima, frazione del comune di Ponte Nizza, è distaccata dal capoluogo e costituita in comune autonomo ».

A questo articolo vi è il seguente emendamento sostitutivo, del relatore:

« Il comune di Cecima, riunito con altri in unico comune denominato Ponte Nizza con regio decreto 21 giugno 1928, n. 1662, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Il relatore ha proposto, in sostituzione, i seguenti due articoli:

ART. 2.

« Il prefetto di Pavia, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti ».

ART. 3.

« Gli organici del comune di Ponte Nizza e del ricostituito comune di Cecima saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

« Al personale già in servizio presso il comune di Ponte Nizza che, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Pongo in votazione, nella formulazione del relatore testé letta, l'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

(*È approvato*).

Sempre su proposta del relatore, anche il titolo è modificato in aderenza al testo approvato, come segue:

« Ricostituzione in comune autonomo della frazione di Cecima del comune di Ponte Nizza, in provincia di Pavia ».

La proposta di legge sarà subito votata e scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno e sulle proposte di legge che sono stati esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sul disegno di legge:

« Abrogazione della legge 15 febbraio 1938, n. 1887, che istituì la specialità « Agenti interpreti di lingue estere » nell'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». (1139).

Presenti 28
Astenuti 6
Votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli 20
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e sulle seguenti proposte di legge:

« Montini ed altri: Ricostituzione del comune di Botticino Sera, in provincia di Brescia ». (839).

Presenti 28
Astenuti 1
Votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 23
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Fabriani: Ricostituzione dei comuni di Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila ». (1077).

Presenti 28
Astenuti 1
Votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 23
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Sampietro Umberto: Ricostituzione in comune autonomo della frazione di Cecima nel comune di Ponte Nizza, in provincia di Pavia » (491).

Presenti 28
Astenuti 1
Votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 23
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno partecipato alla votazione:

Amadeo, Audisio, Carignani, Conci Elisabetta, De Michele, Donatini, Fabriani, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Migliori, Molinaroli, Negrari, Numeroso, Poletto, Quintieri, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Sailis, Tozzi Condivi, Zaccagnini.

Si sono astenuti, per il disegno di legge n. 1139: Corbi, Merloni, Reali, Viviani Luciana, Turchi e Laconi.

Il deputato Laconi si è astenuto anche dalla votazione delle altre proposte di legge votate.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI